FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
05 MAG. 2015

P.D. 120/14

C.d.D. 2/15

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

nelle persone dei Sigg.ri

Avv. Carlo Albini	Presidente
Avv. Roberto Causo	Componente est.
Avv. Fabrizio Conti	Componente.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello iscritto al n. C.d.D. 2/15, proposto dal signor Carlo Catarina, giocatore non professionista, tesserato FIG, socio del Circolo Garda Golf, assistito dal difensore di fiducia, avv. Francesca Staurenghi, avverso la decisione presa dal Giudice di Prima Istanza per la Lombardia, Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio, del 05.03.2015 (P.D. 120/14).

FATTO

Con ricorso datato 12.03.2015 e pervenuto il successivo giorno 17, il signor Catarina ha impugnato la decisione con la quale il Primo Giudice gli ha inflitto la sanzione della sospensione temporanea dalle attività di interesse federale per la durata di mesi otto, con decorrenza dal 05.03 2015.

L'infrazione è consistita nell'avere il ricorrente nel corso della gara "*Golf Escape Opio*", svoltasi il 05.10.2014 sul percorso del Garda Golf, alla buca 16, spostato intenzionalmente la propria pallina in una posizione più favorevole, senza attribuirsi la relativa penalità.

I motivi di gravame si possono così riassumere:

1) Nullità o annullabilità della decisione impugnata per non essere stati rispettati i termini di cui agli artt. 42 e 43, Reg. Giust.;
2) Eccessiva quantificazione della sanzione, in considerazione del tempestivo riconoscimento da parte dell'indagato dell'infrazione commessa; della inferiore entità della sanzione richiesta dal Sostituto Procuratore Federale (mesi due di

sospensione); del comportamento tenuto dall'inquisito nel corso di tutto il giudizio e soprattutto per essersi autosospeso dalle gare, non appena ricevuta dalla Segreteria del Circolo la contestazione per la infrazione commessa (07.10.2014 - peraltro subito riconosciuta), e per tutta la durata del giudizio (21.11.2014 – 05.03.2015). Con conseguente richiesta di una sensibile riduzione della entità della medesima.

L'avv. Staurenghi ha poi fatto pervenire una memoria difensiva datata 02.04.2015, con la quale ha riepilogato i motivi di gravame, dando particolare rilievo alla asserita astensione dalle gare osservata dal Catarina.

All'udienza tenutasi il 14.04.2015 davanti a questa Commissione, non sono comparsi né il ricorrente, né il suo difensore; quest'ultimo aveva comunque comunicato la propria impossibilità ad intervenire per precedenti impegni professionali. Nel corso dell'udienza, il Presidente ha disposto che venisse effettuata una verifica a cura della Cancelleria degli Organi di Giustizia in merito alla asserita astensione dalle gare da parte del signor Catarina, nel periodo da lui indicato. Veniva quindi acquisito agli atti il riepilogo della visura dal quale è risultato che nel periodo dal 07.10.2014 al 05.03.2015, costui aveva preso parte a numerose gare di interesse federale.

Il Procuratore Federale, Avv. Paolo Berruti, ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma della impugnata decisione.

La Commissione, si è riservata di decidere.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

Il primo motivo di gravame con il quale si sostiene la nullità della decisione impugnata per non essere stati rispettati i termini degli artt. 42 e 43, Reg. Giust. non può essere accolto. Questa Commissione ha più volte ribadito il principio per cui i termini per essere ritenuti perentori, debbono essere espressamente indicati come tali; in caso contrario –come nella fattispecie - devono essere ritenuti ordinatori.

Anche il secondo motivo, con il quale viene richiesta una sensibile riduzione della durata della sanzione, non può essere accolto.

Infatti, nel comminare la sanzione della sospensione dalle attività di interesse federale per la durata di mesi otto, il Primo Giudice, si è evidentemente attenuto a

quanto previsto dall'art. 24, 1° co., lett. e), Reg. Giust. , che stabilisce una sanzione "*da nove mesi a tre anni nel caso di dolosa modifica della posizione della palla in gioco*". Il Giudice ha poi evidentemente tenuto conto della esistenza di una attenuante, pur non facendone specifica menzione, da individuarsi nell'immediato riconoscimento dell'infrazione commessa e nel corretto comportamento tenuto dall'indagato nel corso dell'intero giudizio, riducendo così la sanzione da nove a otto mesi.

In merito alle circostanze attenuanti, osserva questa Commissione, che l'art. 13, Reg. Giust. al primo co., le elenca espressamente, mentre nel secondo, stabilisce che il Giudice "*può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena*". Senza peraltro specificare di quanto possa essere ridotta la sanzione. Solo il successivo art. 14, al secondo co., prevede che "*anche quando ricorrono tutte le circostanze attenuanti di cui all'art. 13, l'Organo giudicante potrà ridurre al massimo di un terzo la sanzione minima edittale*". Risulta quindi corretta la riduzione di un mese operata dal Giudice.

Osserva ancora questa Commissione, in merito alla applicazione delle sanzioni previste dal richiamato art. 24, Reg. Giust., che i minimi e i massimi delle sanzioni siccome fissati dal primo co., debbano essere rispettati e applicati. La determinazione, sicuramente severa, è stata il frutto di una lunga e laboriosa stesura di detto articolo, nella quale si è tenuto conto delle osservazioni e delle richieste formulate al riguardo sia dai Giudici che dai componenti la Procura Federale, con il preciso intendimento che per le infrazioni ritenute più gravi vengano stabilite sanzioni molto severe; sanzioni che gli Organi della Giustizia Federale sono tenuti a rispettare. E ciò anche al fine di evitare che per la medesima infrazione vengano inflitte sanzioni del tutto differenti, come si era più volte verificato in precedenza e come è avvenuto talvolta anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Regolamento.

Che questa sia la interpretazione da dare alle disposizioni del primo co. dell'art. 24, lo si evince dalla lettura del secondo, il quale recita testualmente: "*per tutti* ***gli altri illeciti e infrazioni disciplinari*** *rimane fermo ed impregiudicato il principio della libera determinazione delle sanzioni ...*".

E' altresì necessario che la riduzione delle sanzioni al di sotto dei minimi edittali vada comunque adeguatamente motivata dal Giudice. Altrettanto dovrebbe

valere per i provvedimenti presi dai componenti la Procura Federale, con riguardo al decreto sanzionatorio e alla archiviazione.

La sanzione comminata al Catarina dal Primo Giudice, anche se può sembrare eccessivamente severa, risulta quindi corretta e conforme a quanto stabilito dalla norma.

Da ultimo, per quanto attiene alla richiesta di una sensibile riduzione della sanzione, la stessa avrebbe potuto trovare accoglimento – come già avvenuto in precedenti casi analoghi – qualora fosse risultata veritiera l'affermazione, più volte ribadita dal ricorrente, di essersi astenuto volontariamente dalla partecipazione alle gare per tutta la durata del giudizio. Dalla visura effettuata è invece emerso l'esatto contrario, avendo costui partecipato a numerose gare (e precisamente in data: 16.11, 22.11, 06.12, 13.14.12, 20.12.2014; e 25.01, 01.02, 22.02, 28.02.2015).

La qualcosa non depone certo in favore dell'attuale appellante.

Anche questa ultima richiesta non può che essere disattesa.

Il ricorso va quindi integralmente respinto, con la conferma della impugnata decisione.

Il rigetto del ricorso comporta la definitiva acquisizione della tassa versata.

P.Q.M.

La Commissione di Disciplina, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 13, 14, 24, 42, 43 e 44, Reg. Giust., rigetta il ricorso proposto dal signor Carlo Catarina avverso la decisione resa dal Giudice di Prima Istanza per la Lombardia del 5.03.2015 (P.D. 120/14), che conferma integralmente.

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2015.

Il Giudice estensore

Il Presidente